



LAVORO Euroconference

Edizione di martedì 12 novembre 2024

APPROFONDIMENTI

[Il nuovo applicativo Ve.R.A. agevola il rilascio del Durc](#)
di **Beniamino Gallo**

NEWS DEL GIORNO

[APE sociale: domanda per verifica requisiti entro il 30 novembre](#)
di **Redazione**

NEWS DEL GIORNO

[Funzione pubblica: rinnovato l'accordo per finanziare l'anticipo dell'indennità di fine servizio](#)
di **Redazione**

NEWS DEL GIORNO

[Pubblico impiego privatizzato e parità di trattamento economico](#)
di **Redazione**

NEWS DEL GIORNO

[Processo del lavoro: comunicazioni e notificazioni solo tramite mail](#)
di **Redazione**



APPROFONDIMENTI

Il nuovo applicativo Ve.R.A. agevola il rilascio del Durc

di **Beniamino Gallo**

L'Inps ha comunicato la conclusione della sperimentazione del nuovo applicativo di verifica della regolarità contributiva (Verifica di Regolarità Aziendale-Ve.R.A.) e il rilascio della "Delega master" per i consulenti del lavoro e gli altri intermediari autorizzati per la gestione della simulazione del rilascio del Durc ([messaggio n. 3662/2024](#)).

Una delle maggiori criticità della procedura Durc *on line* consiste nel fatto che, in caso di presenza di irregolarità che impediscono il rilascio in tempo reale del Durc, le aziende ne vengono a conoscenza solo al momento della richiesta e hanno un tempo ristretto di 15 giorni per la sistemazione delle stesse.

La procedura Ve.R.A. supera queste criticità, consentendo la verifica preventiva della regolarità per intercettare in anticipo eventuali problemi che potrebbero impedire il rilascio del Durc, al fine di sanarle prima ancora della presentazione di una richiesta di Durc.

L'applicativo è consultabile dal titolare o legale rappresentante dell'azienda e dall'intermediario dell'azienda al quale è stata attribuita la c.d. "Delega master". Il "Delegato master" è una figura di nuova introduzione per le aziende con più Gestioni (Dipendenti, Gestione separata, Titolari lavoratori autonomi, etc.), le quali possono attribuire a un unico soggetto l'autorizzazione a gestire tutti i processi di consultazione e gestione delle inadempienze evidenziate dalla procedura Ve.R.A., mantenendo il sistema di deleghe e subdeleghe esistente in azienda.

L'introduzione del sistema di delega master è avvenuto gradualmente. In una prima fase, che ha interessato le posizioni contributive per le quali esiste un unico intermediario, ad esempio consulente del lavoro in presenza della sola gestione UniEmens DM o della gestione UniEmens DM e di altre Gestioni, il sistema ha inviato al soggetto contribuente e all'intermediario una comunicazione via *mail* o via *pec*, indicando la registrazione negli archivi Inps della delega master, mentre in una seconda fase è stata rilasciata un'opzione nel sistema di gestione delle deleghe a disposizione del datore di lavoro per l'attribuzione e la revoca della "Delega master".

Si può accedere al servizio Ve.R.A. tramite Spid: da "Tutti i Servizi" del sito *internet* dell'Inps si prosegue alla Piattaforma Unica di Regolarità Contributiva. Selezionando "richieste" comparirà automaticamente il codice fiscale del soggetto richiedente, oppure i codici fiscali per i quali si possiedono i requisiti per procedere alla consultazione della situazione debitoria. Se si tratta di un consulente delegato, tramite il proprio codice fiscale vedrà richiamati i codici fiscali delle



aziende deleganti e dovrà selezionare quella sulla quale operare, mentre al titolare comparirà solo il proprio codice fiscale. Dopo aver selezionato il codice fiscale sul quale effettuare l'interrogazione, la procedura richiede di indicare la funzionalità che si vuole utilizzare tra:

- verifica regolarità aziendale;
- certificazione dei debiti contribuitivi.

Quest'ultima opzione potrà essere utilizzata solo per i casi di cui all'articolo 363, Codice della crisi d'impresa. La verifica di regolarità aziendale consente, invece, di consultare, alla data dell'interrogazione, per ciascuna Gestione previdenziale, le 2 sezioni:

1. verifica regolarità (Ve.R.A);
2. simulazione Durc.

Tali applicativi permettono al contribuente o al suo delegato di conoscere le esposizioni debitorie e ogni altra evidenza con il dettaglio della natura del credito contributivo e del suo stato, proponendo la contestuale simulazione dell'esito automatico della regolarità, ovvero del rilascio del Durc.

Il titolare e il delegato master hanno a disposizione la funzionalità pre-Durc, con la possibilità di autorizzare un inserimento automatico nella piattaforma di un'interrogazione la quale, 30 giorni prima della scadenza del Durc o nel tempo inferiore di 15 giorni scelto dal soggetto interessato, permette di visualizzare eventuali irregolarità che si sono prodotte nel corso del periodo della sua validità, al fine di attivare il processo di regolarizzazione della posizione prima di una nuova richiesta di Durc.

L'utilizzazione del servizio determina la creazione di un *ticket*, che verrà inoltrato tramite *e-mail*, *pec* o *sms* al soggetto interessato nel momento in cui i dati saranno resi disponibili dal sistema. Con tale *ticket* sarà possibile accedere al servizio e visualizzare le informazioni prodotte.

L'esito della consultazione è caratterizzato dalla presenza di "pallini" di diversa colorazione:

- verde: indica che per la specifica Gestione previdenziale non sono presenti evidenze;
- rosso: indica che nella Gestione sono presenti evidenze, anche senza rilevanza contributiva, che devono normalizzate;
- giallo: segnala che si sono verificate anomalie nella estrazione delle evidenze.

Selezionando il pallino si ottiene il dettaglio delle evidenze. Si segnala che le informazioni presenti nelle 2 sezioni (Verifica Regolarità e Simulazione Durc) hanno valenza diversa. La presenza nella sezione "Verifica Regolarità" ha lo scopo di comunicare l'esistenza di situazioni da sistemare, indipendentemente dalla rilevanza ai fini del Durc, mentre la presenza nella sezione "Simulazione DURC" significa che l'inadempienza dev'essere corretta prioritariamente, in quanto comporterebbe il rilascio di Durc non regolare qualora fosse richiesto.



EDIZIONE 2024/2025

Percorso Paghe e Contributi 2.0

Scopri il **percorso** pratico di **aggiornamento** continuativo per
la gestione degli **adempimenti** relativi alle **paghe** >>





NEWS DEL GIORNO

APE sociale: domanda per verifica requisiti entro il 30 novembre

di Redazione

L'Inps, con [notizia dell'8 novembre 2024](#), ha ricordato che il 30 novembre 2024 scade il termine per la presentazione della domanda di verifica delle condizioni di accesso all'APE sociale (anticipo pensionistico).

L'indennità spetta ai lavoratori iscritti all'Ago dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata che si ritrovano in determinate condizioni lavorative, personali e familiari.

Le condizioni e i requisiti di accesso all'anticipo pensionistico sono illustrati nella pagina "[APE Sociale – Anticipo pensionistico – Verifica Requisiti](#)".

La misura sarà oggetto di ulteriore proroga al 31 dicembre 2025, come previsto dall'articolo 24, DdL bilancio 2025.

Master di specializzazione

**Pensioni e consulenza previdenziale
- livello avanzato**

Scopri di più



NEWS DEL GIORNO

Funzione pubblica: rinnovato l'accordo per finanziare l'anticipo dell'indennità di fine servizio

di Redazione

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 2024, il [Decreto 23 settembre 2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento della Funzione Pubblica](#), che ha rinnovato l'accordo quadro per il finanziamento verso l'anticipo della liquidazione dell'indennità di fine servizio comunque denominata.

Seminario di specializzazione

Come gestire i rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione

Scopri di più



Pubblico impiego privatizzato e parità di trattamento economico

di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 13 settembre 2024, n. 24574, ha stabilito che, in materia di pubblico impiego privatizzato, il principio espresso dall'articolo 45, D.L. 165/2001, secondo il quale le Amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, opera nell'ambito del sistema di inquadramento previsto dalla contrattazione collettiva e vieta trattamenti migliorativi o peggiorativi a titolo individuale, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in sede contrattuale collettiva, in quanto la disparità trova titolo non in scelte datoriali unilaterali lesive, come tali, della dignità del lavoratore, ma in pattuizioni dell'autonomia negoziale delle parti collettive, le quali operano su un piano tendenzialmente paritario e sufficientemente istituzionalizzato, di regola bastevole, salva l'applicazione di divieti legali, a tutelare il lavoratore in relazione alle specificità delle situazioni concrete; nel caso di accorpamento di unità amministrative precedentemente assoggettate a distinte contrattazioni collettive integrative, le disparità del trattamento economico accessorio risultanti dai diversi contratti integrativi non sono illegittime e non cessano di avere efficacia, in attesa che la Pubblica amministrazione adempia all'obbligo di provvedere a una nuova graduazione degli incarichi e a una nuova quantificazione delle indennità; in caso di colpevole ritardo della Pubblica amministrazione, i lavoratori penalizzati possono al più vantare pretese a titolo di risarcimento del danno da inadempimento, non a titolo di retribuzione.



LavoroPratico

La **piattaforma editoriale integrata** con l'**AI**

per lo **Studio del Consulente del Lavoro**

scopri di più >



Processo del lavoro: comunicazioni e notificazioni solo tramite mail

di **Redazione**

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 16 settembre 2024, n. 24817, ha deciso che nei giudizi di lavoro, le comunicazioni e le notificazioni alle Pubbliche Amministrazioni che stanno in giudizio mediante propri dipendenti, aventi per oggetto i provvedimenti finali del giudizio di primo grado e successive alla data di entrata in vigore dell'articolo 16, comma 7, D.L. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 221/2012, vanno eseguite esclusivamente per via telematica agli indirizzi di posta elettronica comunicati ai sensi dell'articolo 16, comma 12, citato, senza che, ove effettuate al funzionario delegato con altre modalità, possa operare la sanatoria per il raggiungimento dello scopo, in quanto la necessità di interpretare restrittivamente le norme in materia di decadenza dall'impugnazione esclude la possibilità di individuare un momento di decorrenza del termine breve diverso da quello che scaturisce da una comunicazione effettuata nel rispetto delle forme telematiche specificamente individuate dalla legge.

Master di specializzazione

Diritto del lavoro

Scopri di più